

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 671

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MARTINAZZOLI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, MANCINI VINCENZO, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTONE, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, CORSI, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI RINALDI, RIVERA, ROSINI, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata l'8 luglio 1987*

### Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende, in gran parte, per ciò che riguarda i trattamenti di pensione dei lavoratori autonomi, il testo approvato dalla Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema pensionistico in data 13 marzo 1986 in sede referente.

Le linee direttrici lungo le quali si muove la riforma dei trattamenti di pensione dei lavoratori autonomi sono improntate all'esigenza di omogeneizzare tali trattamenti con quelli dei lavoratori dipendenti, pur nel rispetto delle diversificazioni che tali categorie di lavoratori

presentano, riguardo ai lavoratori subordinati.

Obiettivo fondamentale è il collegamento tra reddito, contribuzione e pensioni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), in modo da attribuire pensioni direttamente collegate ai redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e da garantire più eque forme di finanziamento assicurando, comunque, alle categorie l'autonomia regionale.

Riguardo ai contenuti della proposta si illustrano gli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi principi sin qui esposti.

*Articolo 1.* — Dispone il finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti attraverso la contribuzione della categoria nella misura del 12 per cento del reddito complessivo annuo d'impresa che dà diritto all'iscrizione negli elenchi, dichiarato ai fini IRPEF e un contributo da parte dello Stato.

Dispone i livelli minimi e massimi imponibili ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali.

Istituisce per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile un contributo di solidarietà.

Prevede inoltre un contributo di risanamento dovuto nella misura dell'1 per cento del reddito, fermo restando il pagamento del minimale.

*Articolo 2.* — Fissa le modalità del versamento dei contributi.

*Articolo 3.* — Regola la prosecuzione volontaria stabilendo apposite tabelle di fasce di reddito che sono rivalutate annualmente e che si riferiscono sia ai titolari che ai collaboratori.

*Articolo 4.* — Istituisce l'anagrafe delle aziende.

*Articolo 5.* — Determina il trattamento pensionistico nella misura del 2 per cento del reddito annuo d'impresa per ogni anno d'iscrizione quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi 10 anni e nella misura massima dell'80 per cento.

*Articolo 6.* — Stabilisce per le pensioni supplementari e i supplementi di pensione le stesse norme previste nell'articolo precedente con esclusione dell'integrazione al trattamento minimo.

*Articolo 7.* — Salvaguarda il trattamento di miglior favore per un periodo transitorio tra i vecchi trattamenti pensionistici e quelli introdotti dall'articolo 5.

*Articoli 8, 9 e 10.* — Prevedono per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni le stesse norme stabilite per artigiani e commercianti negli articoli 5, 6 e 7 ai fini del trattamento di pensione, pensioni supplementari e supplementi di pensione.

*Articolo 11.* — Dispone il finanziamento della gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, attraverso sia il contributo dello Stato sia della categoria interessata.

*Articolo 12.* — Prevede l'assunzione a carico dello Stato del disavanzo patrimoniale consolidato della gestione nonché l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge.

*Articolo 13.* — Regola la prosecuzione volontaria stabilendo apposite tabelle di classi di reddito che sono rivalutate annualmente.

*Articolo 14.* — Estende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli imprenditori agricoli a titolo principale.

*Articolo 15.* — Regola la classificazione delle aziende.

*Articolo 16.* — Prevede per tutti i lavoratori autonomi occupati in attività usuranti e particolarmente usuranti anticipazioni dei limiti di età pensionabile con un massimo di 5 anni per le attività particolarmente usuranti con pagamento di una contribuzione integrativa da determinarsi unitamente alla individuazione delle attività usuranti e particolarmente usuranti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

*Articolo 17.* — Regolamenta il cumulo tra i periodi di assicurazione presso le gestioni speciali e l'assicurazione generale obbligatoria.

*Articolo 18.* — Prevede il riscatto dei periodi di inoccupazione e disoccupazione per un massimo di 5 anni cumulabili con i periodi di riscatto della laurea fino a concorrenza del predetto limite.

*Articolo 19.* — Estende ai lavoratori autonomi la disciplina della perequazione automatica del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, consentendo così il mantenimento della parità dei « minimi » raggiunto, in seguito alla legge n. 140 del 1985, a partire dal 1° gennaio 1988.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

ARTIGIANI ED ESERCENTI  
ATTIVITÀ COMMERCIALI

## ART. 1.

*(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).*

1. Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione della categoria e con l'apporto dello Stato, che assume a proprio carico:

a) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) una quota dell'onere dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni.

2. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 è pari a lire 100.000 per ciascuna mensilità di pensione e, a decorrere dal 1° gennaio 1989, è annualmente adeguata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

3. La quota di concorso dello Stato di cui al comma 2 assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'ammontare del contributo annuo, com-

preensivo della quota per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali (titolari, coadiuvanti e coadiutori) di cui al comma 1 è pari al 12 per cento del reddito complessivo annuo derivante dall'attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

5. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali in qualità di familiari collaboratori di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'ammontare del contributo annuo dovuto è pari al 9 per cento del reddito di cui al comma 4.

6. Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni speciali da ciascun assicurato e ai fini della determinazione della pensione viene fissato nella stessa misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva di cui ai commi 4 e 5 e ai fini della determinazione della pensione è fissato per ciascun soggetto nella misura prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

8. Sulla parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

9. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore. Tale quota non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 4.

10. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del de-

creto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al ripianamento del *deficit* patrimoniale cristallizzato al 31 dicembre 1987 il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto nella misura dell'1 per cento del reddito di cui al presente articolo entro i limiti minimo e massimo di cui ai commi 6 e 7 e con le modalità di cui al successivo articolo 2, comma 4, lettera a).

12. Per i periodi di effettiva attività inferiore all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

## ART. 2.

### *(Versamento dei contributi).*

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dei comitati amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le aliquote contributive di cui all'articolo 1 sono determinate in relazione ai risultati del bilancio, al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di impresa di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione interessata.

3. I competenti uffici delle imposte dirette devono trasmettere all'INPS le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività

commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.

4. I contributi previdenziali e assistenziali sono versati ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, mediante appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti modalità:

a) i contributi calcolati ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono versati in quattro rate uguali a scadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono;

b) i conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui alla lettera a) sono versati in due rate di uguale importo alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

5. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

### ART. 3.

*(Prosecurazione volontaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 1 negli ultimi tre anni di lavoro.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato

dal contributo di cui all'articolo 1, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al comma 1. I redditi relativi alla tabella indicata al comma 1, che non possono essere inferiori al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al comma 7 dell'articolo 1.

ART. 4.

*(Anagrafe delle aziende).*

1. Le amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri ed albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono comunicare alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali o alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS entro 30 giorni, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante la sospensione, variazione o cessazione di attività dell'azienda.

ART. 5.

*(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1988 in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del precedente articolo 1, quale risulta dalla

media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. Il reddito annuo pensionabile è costituito dalla decima parte della somma dei redditi, assoggettati a contribuzione, per i dieci anni solari antecedenti la decorrenza della pensione. Per l'anno di decorrenza della pensione sono presi in considerazione i redditi relativi ai mesi precedenti la decorrenza stessa.

3. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

4. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

5. Per le pensioni ordinarie di inabilità, di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, la misura della maggiorazione prevista dal comma 3 del citato articolo 2 è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che sarebbe spettato all'iscritto sulla base del reddito pensionabile, considerato per il calcolo dell'assegno medesimo, con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni.

6. Il reddito di cui al comma 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

7. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero in pre-



senza di un reddito pari o inferiore al livello minimo imponibile di cui al precedente articolo 1, comma 6, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'ammontare pari al predetto livello.

8. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali in epoca anteriore al 1° gennaio 1988 vengono computati, ai fini della valutazione del reddito pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni utili ai fini della determinazione del reddito pensionabile, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

9. Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del precedente articolo 1.

#### ART. 6.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).*

1. Le pensioni supplementari con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987 da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la de-

terminazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 7.

*(Norma transitoria).*

1. I trattamenti pensionistici in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1997 sono liquidati nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1988 qualora il trattamento così determinato risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5.

CAPO II

COLTIVATORI DIRETTI,  
MEZZADRI, COLONI

ART. 8.

*(Trattamento di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1988 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilito nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito annuo pensionabile è costituito dalla decima parte della somma dei redditi, assoggettati a contribuzione, per i dieci anni solari, o al minor numero di essi, antecedenti alla decorrenza della pensione. Per l'anno di decorrenza della pensione sono presi in considerazione i redditi relativi ai mesi precedenti la decorrenza stessa.

4. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1988 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° gennaio 1988, di un reddito di importo pari a quello determinato, ai sensi del successivo articolo 11 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1988, si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1987 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella E allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al precedente comma 5 i redditi degli anni anteriori al 1988 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1987.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Per le pensioni ordinarie di inabilità, di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, la misura della maggiorazione prevista al comma 3 del citato articolo 2 è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che sarebbe spettato all'iscritto sulla base del reddito pensionabile, considerato per il calcolo dell'assegno medesimo, con una anzianità contributiva aumentata di un periodo

pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni.

ART. 9.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Le pensioni supplementari con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987 da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono calcolate con le norme previste all'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 11 ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 10.

*(Norma transitoria).*

1. I trattamenti pensionistici in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio

1988 e il 31 dicembre 1997 sono liquidati nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1988 qualora il trattamento così determinato risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8.

ART. 11.

*(Finanziamento della gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

1. Il finanziamento della gestione è assicurato attraverso la contribuzione della categoria e con l'apporto dello Stato che assume a proprio carico:

a) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) una quota dell'onere dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione.

2. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 è pari a lire 100.000 per ciascuna mensilità di pensione e, a decorrere dal 1° gennaio 1989, è annualmente adeguata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, cinque fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo, per i primi due anni di applicazione della presente legge, le aziende sono classificabili in base al reddito agrario, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

4. Entro il biennio di cui al comma 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, le fasce di reddito convenzionale sono modificate sulla base della revisione degli estimi di reddito agrario.

5. La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui al commi 3 e 4 è determinata in base alla tabella D allegata alla presente legge.

6. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma 7 per il numero delle giornate indicate nella suddetta tabella D;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili l'aliquota del 6 per cento ridotto al 3 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

7. Ai fini del calcolo dei contributi si prende a base una retribuzione convenzionale determinata annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale con riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

8. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati fino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

9. I soggetti iscritti alla gestione speciale in qualità di unità attive di cui alla

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorché appartenenti ad aziende con reddito agrario superiore, sono collocati, a domanda, ai fini contributivi nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

ART. 12.

*(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1987 è posto a carico dello Stato.

2. È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché le relative spese di amministrazione.

ART. 13.

*(Prosecuzione volontaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono iscritti nella tabella di redditi E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 11. Ai fini della determinazione della predetta media, per gli anni anteriori al 1988 si tiene conto dei redditi di cui al comma 6 del precedente articolo 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicura-

zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella gestione speciale.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° gennaio 1988 sono inseriti nella prima classe di reddito della tabella di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1989 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, i redditi di cui alla tabella suddetta sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.

#### ART. 14.

*(Imprenditori agricoli a titolo principale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, previsto dall'articolo 1, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

#### ART. 15.

*(Classificazione delle aziende).*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i titolari delle aziende di cui agli articoli 8 e 14 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere corredata dall'indicazione della situazione di famiglia, dei redditi agrari relativi alle singole partite, nonché del totale degli stessi redditi.



3. Sulla base di tale dichiarazione, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, sulla base delle dichiarazioni aziendali e di altri accertamenti, provvede a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro 60 giorni alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

### CAPO III

#### NORME FINALI

##### ART. 16.

*(Lavoratori autonomi occupati in attività usuranti).*

1. Per gli iscritti alle gestioni speciali degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i limiti di età pensionabile possono, a richiesta, essere anticipati di due mesi per ogni anno di svolgimento di attività usurante e di quattro mesi per ogni anno di svolgimento di attività particolarmente usurante, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

2. Ogni anno di svolgimento di attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e dell'assegno di invalidità, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 in caso di attività di durata inferiore ai 30 anni, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

4. Il riconoscimento del diritto al pensionamento di cui ai precedenti commi e la decorrenza della pensione sono subordinati alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione da albi od elenchi del registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico del lavoratore per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ed individua le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti nonché le categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a tale attività.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi di occupazione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 17.

*(Cumulo dei periodi assicurativi).*

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8 della presente legge, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni speciali;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base dei periodi di iscrizione a tale assicurazione.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 e quelli per l'integrazione al trattamento minimo da calcolare proporzionalmente alle quote medesime, sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

#### ART. 18.

*(Riscatto di periodi di inoccupazione e disoccupazione).*

1. Ai lavoratori autonomi i quali possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nella rispettiva gestione speciale è consentito riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, periodi non coperti da assicurazione, compresi tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, nella misura massima complessiva di cinque anni.

2. I periodi di riscatto di cui al comma 1 sono cumulabili con i periodi relativi al riscatto del corso legale di laurea, fino a concorrenza del limite massimo complessivo di cinque anni.

#### ART. 19.

*(Perequazione automatica delle pensioni).*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si applica la disciplina della perequazione automatica del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## TABELLA A.

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE  
VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCianti

CLASSI DI REDDITO	REDDITO MEDIO IMPONIBILE
fino a lire 9.750.000 . . . . .	9.750.000
da lire 9.750.001 a lire 13.356.200 . . . . .	11.553.100
da lire 13.356.201 a lire 16.962.400 . . . . .	15.159.300
da lire 16.962.401 a lire 20.568.800 . . . . .	18.765.600
da lire 20.568.801 a lire 24.175.000 . . . . .	22.371.900
da lire 24.175.001 a lire 27.781.200 . . . . .	25.978.100
da lire 27.781.201 a lire 31.387.400 . . . . .	29.584.300
da lire 31.387.401 a lire 34.993.800 . . . . .	33.190.600
da lire 34.993.801 a lire 38.600.000 . . . . .	36.796.900
oltre lire 38.600.000 . . . . .	38.600.000

## TABELLA B.

## ARTIGIANI

ANNI DI RIFERIMENTO	REDDITO ANNUO DA ACCREDITARE (1)
Dal 1959 al 1964 . . . . .	59.400
Dal 1965 al 1973 . . . . .	114.800
1974 . . . . .	234.800
1975 . . . . .	557.900
1976 . . . . .	672.400
1977 . . . . .	766.700
1978 . . . . .	916.200
1979 . . . . .	2.234.100
1980 . . . . .	3.328.700
1981 . . . . .	4.886.300
1982 . . . . .	5.012.800
1983 . . . . .	6.230.300
1984 . . . . .	6.980.800
1985 . . . . .	7.650.900
1986 . . . . .	9.576.800
1987 . . . . .	10.039.200

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

## TABELLA C.

## ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

ANNI DI RIFERIMENTO	REDDITO ANNUO DA ACCREDITARE (1)
Dal 1966 al 1973 . . . . .	114.800
1974 . . . . .	234.800
1975 . . . . .	557.900
1976 . . . . .	672.400
1977 . . . . .	766.700
1978 . . . . .	916.200
1979 . . . . .	2.207.100
1980 . . . . .	3.301.800
1981 . . . . .	4.867.100
1982 . . . . .	4.985.800
1983 . . . . .	6.203.400
1984 . . . . .	6.953.800
1985 . . . . .	7.624.000
1986 . . . . .	9.549.800
1987 . . . . .	10.012.300

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

## TABELLA D.

FASCE DI REDDITO AGRARIO	GIORNATE PER OGNI UNITÀ ATTIVA
Prima fascia:	
Aziende con reddito fino a lire 1.000 . . . . .	156
Seconda fascia:	
Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000	195
Terza fascia:	
Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000	230
Quarta fascia:	
Aziende con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000	270
Quinta fascia:	
Aziende con reddito oltre lire 5.000 . . . . .	312

## TABELLA E.

*Classi di reddito e reddito medio settimanale imponibile, validi ai fini della contribuzione volontaria nella Gestione speciale IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*

Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 120.000 . . . . .	120.000
2	oltre lire 120.000 fino a lire 150.000 . . . . .	135.000
3	oltre lire 150.000 fino a lire 180.000 . . . . .	165.000
4	oltre lire 180.000 fino a lire 210.000 . . . . .	195.000
5	oltre lire 210.000 . . . . .	225.000